



COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10748 3	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 4 in data: 23.02.2018 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - SPINELLI KARIN	P	8 - RUGGERI MARUSCA	A
2 - SIMONELLI ALBERTO	A	9 - REZZI STELLA IN BERNABE'	P
3 - BONAZZOLI ANTONIO	P	10 - MANFREDINI FAUSTO	P
4 - GHEDINI RAFFAELLO	P	11 - MANARA MARIO	P
5 - CORTELLINI LIVIO	P		
6 - PROTTI MARIO	P		
7 - LOCATELLI MABEL	P		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **MOSTI ROSELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPINELLI KARIN** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 – comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA** e **CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Martellenghi Cristina

Il Sindaco relaziona sull'argomento all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- 1) l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- 2) l'esclusione dal tributo altresì:
 - delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- 4) L'esenzione dall'imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 5) nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

DATO ATTO che in sede di conversione del DL 47/2014, la legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9- bis, che riformula l'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 il quale prevede che a partire dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono così riepilogate:

- 1) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10): è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2) Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli : dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli : posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

3) Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53): per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

4) Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

5) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTE:

- la Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, e contenente le disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che prorogava il blocco degli aumenti tariffari per l'anno 2017, con esclusione della TARI;
- la legge 205/2017 che con l'art. 1, comma 37 lett. a), viene disposta anche per il 2018 la sospensione riguardo alla possibilità di disporre aumenti tributari rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nel 2015. Tale sospensione, invece, non opera per la Tari né per le tariffe dei servizi pubblici, né per le entrate di natura patrimoniale (Cosap).

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2017 , con la quale sono state stabilite le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31.01.2018 avente per oggetto : "Imposta Municipale Propria (IMU) aliquote anno 2018";

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con propria deliberazione N.19 del 08/09/2014.

ESAMINATE altresì:

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;
- La risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1/DF del 17/02/2016 e 2/DF del 22/03/2016;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018;

RITENUTO di confermare per l'anno 2018, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come approvate per l'anno 2017 con deliberazione C.C. n. 7 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, nei limiti consentiti dall'art. 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle novità applicative introdotte con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come segue:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).	4,00
Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).	ESENTE
Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a disposizione o locate, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).	7,6
Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10).	7,6
Terreni agricoli.	7,6
Aree fabbricabili.	7,6
Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5.	7,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	ESENTE

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e il comma 15 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 6 , contrari nessuno e astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza sig.ra Rezzi Stella, sig. Manara Mario e sig. Manfredini Fausto) espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti

DELIBERA

1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) DI CONFERMARE ED APPROVARE per l'anno 2018 le aliquote IMU come segue :

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).	4,00
Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).	ESENTE
Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a disposizione o locate, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).	7,6
Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10).	7,6
Terreni agricoli.	7,6
Aree fabbricabili.	7,6
Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5.	7,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	ESENTE

Così come determinate con delibera della Giunta Comunale n.18 del 31.01.2018 in premessa citata;

3) DI DARE ATTO che per l'anno 2018 non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, di cui all'art. 9 comma 3-bis del DL 557/93, convertito dalla Legge 133/94;
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento;
- l'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce") di cui all'art. 2, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013.

4) DI DARE ATTO che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

5) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

6) DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza nel provvedere

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari nessuno e astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza sig.ra Rezzi Stella, sig. Manara Mario e sig. Manfredini Fausto) espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti

DICHARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to SPINELLI KARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Addì, 12.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n..... in seguito:

- l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. del Prot. N. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- l'Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data atti N. e trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. del) la medesima è divenuta **ESECUTIVA**.
- l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
